

**DCO 3/11**

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI DI CUI  
AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 130**

**Documento per la consultazione**  
*Mercato di incidenza: gas naturale*  
*24 febbraio 2011*

## *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in merito ai corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacità di stoccaggio ed ai corrispettivi per i servizi di anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità di stoccaggio di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.*

*Considerata l'urgenza e l'indifferibilità dei provvedimenti regolatori previsti dal decreto legislativo n. 130/10 e dagli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico in data 10 febbraio 2011, i soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre l'11 marzo 2011.*

*I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).*

*In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:*

*[consultazionestoccaggio@autorita.energia.it](mailto:consultazionestoccaggio@autorita.energia.it)*

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Tariffe  
Direzione Mercati***

*e-mail: [consultazionestoccaggio@autorita.energia.it](mailto:consultazionestoccaggio@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

<b>Capitolo I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Quadro normativo e contesto di riferimento .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Il sistema tariffario per il servizio <i>standard</i>.....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo II CORRISPETTIVI DI PIANO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Perimetro dei costi afferenti il Piano .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Struttura dei corrispettivi di Piano.....</b>	<b>7</b>
<b>6 Meccanismo per la garanzia dei ricavi di riferimento .....</b>	<b>9</b>
<b>Capitolo III MISURE TRANSITORIE.....</b>	<b>11</b>
<b>7 Anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità di stoccaggio.....</b>	<b>11</b>
<b>8 Misure per assicurare l'invarianza economica per i clienti allacciati alle reti di distribuzione.....</b>	<b>12</b>

## CAPITOLO I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

### 1 Quadro normativo e contesto di riferimento

- 1.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99” (di seguito: il Decreto), l’Autorità è tenuta a definire i corrispettivi che, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 3, del Decreto, i soggetti investitori devono riconoscere al soggetto realizzatore, nonché i corrispettivi per l’anticipazione degli effetti dello sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto (di seguito: misure transitorie).
- 1.2 Ai fini della determinazione di detti corrispettivi, il Decreto prevede che:
- a) i corrispettivi devono essere determinati con riferimento “*al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio*”;
  - b) l’Autorità definisce i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati ai sensi del Piano, ivi incluse le eventuali capacità di stoccaggio non assegnate;
  - c) i corrispettivi per le misure transitorie sono determinati a sconto rispetto alle tariffe di stoccaggio, in ragione delle minori prestazioni offerte rispetto al servizio di stoccaggio;
  - d) gli oneri sostenuti dal Gestore Servizi Energetici (di seguito: il GSE) per l’erogazione delle misure transitorie sono recuperati attraverso una maggiorazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento del gas.
- 1.3 Il Ministro dello sviluppo economico, con nota del 10 febbraio 2011, ha fornito all’Autorità indirizzi per la disciplina delle procedure concorsuali di cui all’articolo 6, commi 6 e 7 del Decreto. In particolare, il Ministro ha precisato che:
- a) i provvedimenti regolatori di competenza dell’Autorità hanno carattere di indifferibilità ed urgenza;
  - b) l’Autorità definisce i criteri per la determinazione del corrispettivo di stoccaggio da riconoscere al soggetto che realizza la nuova capacità di stoccaggio; sulla base di tali criteri, Eni Spa renderà noto il valore stimato dello specifico corrispettivo;
  - c) nella determinazione del suddetto corrispettivo, dovrà essere sottratta la quota di costi ed i relativi investimenti che hanno già trovato copertura nell’ambito del servizio di stoccaggio offerto ai clienti civili;
  - d) il corrispettivo dovrà essere rideterminato annualmente in funzione degli aggiornamenti del Piano e dovrà essere strutturato in modo tale da riflettere i costi dei servizi offerti.
- 1.4 L’Autorità con deliberazione 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10), ha determinato le misure transitorie per l’anticipazione degli effetti sul mercato dello sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto e le relative strutture di

corrispettivi, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei corrispettivi unitari per l'accesso a dette misure.

- 1.5 L'Autorità con deliberazione 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11), ha definito, tra l'altro, la struttura dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 3 del Decreto, demandando ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per il calcolo di tali corrispettivi.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione si inserisce nel procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 14/11 ed espone gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla determinazione dei corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.5.
- 1.7 Il processo di consultazione prevede tempi rapidi di risposta, comunque superiori ai 7 giorni lavorativi, a causa del carattere di indifferibilità e urgenza dei provvedimenti regolatori conseguenti, come specificato negli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

## **2 Definizioni**

- 2.1 Ai fini del presente documento, si definisce:
  - a) servizio *standard*, il servizio di stoccaggio erogato ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05; nell'ambito di tale servizio, sono distinte le seguenti prestazioni di punta di erogazione:
    - i. prestazione minima di punta giornaliera di erogazione, definita come la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che, al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
    - ii. prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione, definita come la prestazione di punta aggiuntiva rispetto alle capacità di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;
  - b) servizio di Piano, il servizio di stoccaggio erogato ai soggetti assegnatari dei diritti di utilizzo della nuova capacità del Piano realizzata ai sensi del Decreto;
  - c) corrispettivi di Piano, i corrispettivi per i servizi correlati alla capacità di stoccaggio del Piano che i soggetti investitori devono riconoscere al soggetto realizzatore.

## **3 Il sistema tariffario per il servizio *standard***

- 3.1 L'Autorità, con cadenza quadriennale, definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per il servizio *standard*. Con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014.

- 3.2 Sulla base dei suddetti criteri, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/10 (di seguito: *RTSG*), le imprese di stoccaggio presentano annualmente all'Autorità una proposta tariffaria e l'Autorità approva dette proposte.
- 3.3 I criteri tariffari di cui alla *RTSG* attualmente in vigore prevedono, tra l'altro:
- un meccanismo di incentivazione allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio attraverso il riconoscimento di maggiori remunerazioni sugli investimenti sostenuti;
  - il riconoscimento delle immobilizzazioni in corso ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;
  - l'inclusione, nel capitale investito riconosciuto, dei nuovi investimenti in sede di aggiornamento tariffario.
- 3.4 La tariffa per il servizio *standard* è articolata in differenti componenti tariffarie che riflettono le prestazioni di stoccaggio:
- $f_S$ , è il corrispettivo unitario di spazio;
  - $f_{PI}$ , è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione;
  - $f_{PE}$ , è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione;
  - $f_D$ , è il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico;
  - *CVS* è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas.
- 3.5 Le componenti tariffarie  $f_S$ ,  $f_{PI}$ ,  $f_{PE}$  e  $f_D$  sono dimensionate per assicurare la copertura dei costi di capitale degli impianti corrispondenti al relativo servizio; la componente *CVS* è dimensionata per coprire i costi operativi delle imprese di stoccaggio.
- 3.6 I criteri tariffari per il servizio *standard* includono un meccanismo di garanzia dei ricavi che assicura alle imprese di stoccaggio il recupero dei costi derivanti dalla remunerazione del capitale investito e dagli ammortamenti. Tale meccanismo prevede un fattore correttivo che assicura nell'anno  $t$  gli scostamenti del gettito tariffario rispetto al ricavo riconosciuto a copertura dei costi di capitale (remunerazione ed ammortamenti) che si sono verificati nell'anno  $t-2$ .
- 3.7 Il sistema tariffario prevede due tariffe valutate sulla base degli stessi criteri:
- la tariffa d'impresa, dimensionata per coprire i costi delle singole imprese di stoccaggio;
  - la tariffa unica nazionale, dimensionata per coprire i costi complessivi di tutte le imprese di stoccaggio.
- 3.8 La tariffa unica nazionale è applicata alla generalità degli utenti del servizio. Un sistema perequativo assicura che ad ogni impresa siano garantiti gli importi corrispondenti al gettito delle proprie tariffe d'impresa.

## CAPITOLO II CORRISPETTIVI DI PIANO

### 4 Perimetro dei costi afferenti il Piano

- 4.1 Ai sensi delle disposizioni del Decreto, i corrispettivi di Piano devono essere determinati con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, indipendentemente dal giacimento di stoccaggio a cui tali costi afferiscono.
- 4.2 Il Piano include in maniera preponderante potenziamenti, attraverso l'esercizio in sovrappressione, di siti di stoccaggio esistenti. Inoltre gli investimenti corrispondenti al Piano presentano una pressoché totale sovrapposizione con gli omologhi progetti inclusi nel piano di investimenti presentato annualmente ai fini tariffari.
- 4.3 In tale contesto, una quota parte degli investimenti di Piano connessi al servizio incrementale offerto si configurano come investimenti già riconosciuti nella tariffa *standard* ma non ancora completamente ammortizzati (cioè che non hanno trovato completa copertura nel servizio di stoccaggio dei clienti civili).
- 4.4 Peraltro, l'articolo 5, comma 4 del Decreto prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione, può accettare eventuali aggiornamenti del Piano approvato con decreto 31 gennaio 2011. Ciò fa ritenere che tutti i futuri investimenti del soggetto realizzatore, finalizzati allo sviluppo della capacità esistente, possano essere considerati investimenti afferenti lo sviluppo della capacità del Piano, almeno fino alla completa disponibilità incrementale della nuova capacità prevista dal Decreto (4 miliardi di m<sup>3</sup>).
- 4.5 Anche per quanto riguarda i costi operativi valgono considerazioni analoghe a quelle relative agli investimenti; in particolare, risulta estremamente complessa e scarsamente verificabile l'enucleazione dei costi operativi associati alle prestazioni incrementali di stoccaggio. Per questo, l'applicazione alle nuove prestazioni del corrispettivo unitario variabile *standard* è una *proxy* già diffusamente utilizzata nella regolazione tariffaria per coprire i costi incrementali del servizio.

*S 1. Osservazioni alle considerazioni svolte in merito ai costi afferenti il Piano ed eventuali proposte motivate di alternative.*

### 5 Struttura dei corrispettivi di Piano

- 5.1 I corrispettivi di Piano, conformemente alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 13/11, hanno un'articolazione binomia secondo una quota fissa a copertura dei costi di capitale (corrispettivo unitario di accesso  $c_{fix}$ ) e una quota variabile a copertura dei costi operativi (corrispettivo unitario di utilizzazione  $c_{var}$ ). Per quanto attiene alla quota fissa, si ipotizza un unico corrispettivo relativo

alla capacità di spazio, a cui sono attribuite in proporzione fissa le capacità di punta di erogazione e punta di iniezione, necessarie allo svasso ed all'invaso del *working gas* relativo alla nuova capacità di stoccaggio. La prestazione di punta di erogazione è definita in misura pari al rapporto tra il *working gas* ed il numero di giorni relativi alla fase di erogazione<sup>1</sup>. La prestazione di punta di iniezione è la capacità di iniezione definita, con riferimento allo spazio incrementale messo a disposizione per il servizio di Piano, in termini proporzionali alla prestazione di iniezione prevista per il servizio di stoccaggio erogato ai sensi della deliberazione n. 119/05.

- 5.2 In merito alla quantificazione dei corrispettivi di Piano, come già evidenziato al capitolo 3, i criteri tariffari utilizzati per la determinazione del corrispettivo specifico d'impresa sono coerenti con i requisiti del Decreto e della nota del Ministro, ed in particolare:
- consentono di far emergere il costo medio di realizzazione e gestione dell'insieme delle infrastrutture di stoccaggio del soggetto realizzatore;
  - garantiscono la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati ai sensi del Piano, ivi incluse le eventuali capacità di stoccaggio non assegnate;
  - escludono le quote di costi di investimento relativi ai progetti del Piano già riconosciute dai gettiti tariffari del servizio *standard*.
- 5.3 Conseguentemente, e coerentemente alle considerazioni proposte nel capitolo 4, al fine di definire i corrispettivi  $c_{fix}$  e  $c_{var}$ , l'Autorità ritiene che:
- si debba far riferimento ai corrispettivi tariffari d'impresa definiti con i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10, considerando il servizio di stoccaggio complessivamente offerto dal soggetto realizzatore, senza differenziare tra prestazioni *standard* e prestazioni di Piano;
  - il corrispettivo unitario di accesso  $c_{fix}$  sia determinato sulla base dei corrispettivi di spazio, di punta di erogazione e di punta di iniezione ma con l'esclusione del corrispettivo di stoccaggio strategico;
  - il corrispettivo unitario di utilizzazione è assunto pari al corrispettivo unitario di movimentazione del gas CVS del soggetto realizzatore;
  - i corrispettivi di Piano siano aggiornati in conseguenza degli aggiornamenti delle tariffe del servizio *standard* e siano di conseguenza condizionati dalle variazioni corrispondenti ai diversi periodi regolatori e, all'interno del medesimo periodo, dai criteri di aggiornamento annuale;
  - ai fini degli aggiornamenti annuali dei corrispettivi tariffari, a partire dal 2012, vengono considerati tutti gli investimenti del soggetto realizzatore in ottemperanza agli indirizzi ministeriali che prevedono di tenere in considerazione i soli investimenti relativi alle infrastrutture di stoccaggio effettivamente entrate in esercizio; gli investimenti corrispondenti alle immobilizzazioni in corso saranno quindi considerati a partire dalla data di entrata in esercizio delle relative infrastrutture.
- 5.4 Tenuto conto di quanto sopra delineato, si pone in evidenza come il corrispettivo  $c_{fix}$  sia sostanzialmente in linea con la corrispondente componente a copertura dei costi di investimento desumibili dalla tariffa *standard*.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della lettera h) del comma 1.1 della deliberazione n. 119/05, la fase di erogazione è il periodo compreso tra l'1 novembre ed il 31 marzo di ogni anno.

5.5 L'Autorità ritiene anche che, nel caso in cui le prestazioni di punta incrementali associate alla nuova capacità di stoccaggio non siano sufficienti a movimentare il *working gas* del Piano, le capacità di punta di erogazione ed iniezione mancanti vengano assicurate dalle infrastrutture che garantiscono il servizio *standard*.

5.6 Conseguentemente, le prestazioni di punta da rendere disponibili per il servizio *standard* sono definite annualmente al netto delle seguenti quantità:

- nel caso della prestazione di punta di erogazione:

$$PE = \frac{\Delta WG_{Piano}}{150} - \Delta PE_{Piano}$$

dove:

- $\Delta WG_{Piano}$  è la capacità di spazio di *working gas* resa disponibile nell'ambito del servizio di Piano;
- $\Delta PE_{Piano}$  è la capacità di erogazione resa disponibile nell'ambito del servizio di Piano

- nel caso della prestazione di punta di iniezione:

$$PI = P - \Delta PI_{Piano}$$

dove:

- $P$  è la capacità di iniezione definita, con riferimento allo spazio incrementale messo a disposizione per il servizio di Piano, in termini proporzionali alla prestazione di iniezione prevista per il servizio di stoccaggio erogato ai sensi della deliberazione n. 119/05;
- $\Delta PI_{Piano}$  è la capacità di iniezione resa disponibile nell'ambito del servizio di Piano.

S 2. Osservazioni in merito alla struttura e ai criteri di definizione dei corrispettivi ed eventuali proposte motivate di alternative.

## 6 Meccanismo per la garanzia dei ricavi di riferimento

6.1 L'articolo 6, comma 7 del Decreto prevede che l'Autorità assicuri la remunerazione dei nuovi investimenti, anche per la quota parte relativa alle capacità non assegnate. A tal fine è pertanto necessario introdurre un meccanismo di garanzia dei ricavi, definendo le modalità di compensazione dei ricavi riconosciuti e le modalità attraverso cui viene recuperato il gettito necessario a coprire detto onere.

6.2 In considerazione delle previsioni del Decreto, al fine di garantire maggiore certezza ai soggetti che realizzano nuova capacità di stoccaggio, l'Autorità intende sostituire il meccanismo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 5, della *RTSG* con un meccanismo di integrazione dei ricavi di riferimento. In particolare, l'Autorità intende prevedere che eventuali scostamenti tra ricavi

riconosciuti e ricavi effettivi siano oggetto di compensazione tra l'impresa di stoccaggio e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa).

- 6.3 Si propone che il gettito necessario alla garanzia dei ricavi di riferimento sia recuperato attraverso i medesimi criteri indicati all'articolo 9, comma 4, del Decreto per la copertura degli oneri del GSE, ovvero attraverso la maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento.

### CAPITOLO III MISURE TRANSITORIE

#### 7 Anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità di stoccaggio

- 7.1 L'Autorità, con deliberazione ARG/gas 193/10, ha definito la struttura dei corrispettivi per le misure di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei seguenti corrispettivi unitari:
- $c_{vtr}$ : corrispettivo che riflette il costo di accesso alla capacità di stoccaggio;
  - CVS: corrispettivo unitario che riflette i costi di movimentazione di gas in stoccaggio.
- 7.2 L'Autorità intende determinare i corrispettivi di cui al precedente paragrafo 7.1 sulla base della struttura tariffaria per l'accesso al servizio di stoccaggio *standard* di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 119/10<sup>2</sup>.
- 7.3 In particolare, si propone di calcolare il corrispettivo  $c_{vtr}$  sulla base dei corrispettivi unitari di spazio, punta di erogazione e punta di iniezione. Ai fini della valorizzazione delle prestazioni di punta di iniezione ed erogazione, si propone di considerare le capacità necessarie a consentire lo svasso/invaso di un'unità di *working gas*, ipotizzando un profilo di utilizzo costante<sup>3</sup>, in considerazione delle particolari caratteristiche delle misure di anticipazione. Si propone, inoltre, di applicare alla punta di erogazione un coefficiente di normalizzazione  $\sigma$  pari a 1, analogo a quello previsto per la prestazione minima di punta di erogazione<sup>4</sup>. L'accesso a tali misure avverrebbe pertanto, come previsto all'articolo 9, comma 2 del Decreto, a sconto rispetto alle tariffe di stoccaggio (prestazione di punta addizionale) in ragione dei minori servizi offerti.
- 7.4 Per quanto invece riguarda il corrispettivo CVS, si propone l'applicazione del medesimo corrispettivo unitario di movimentazione del gas di cui all'articolo 6 della RTSG.
- 7.5 Ai fini della copertura degli oneri sostenuti dal GSE per garantire il gettito necessario all'erogazione delle misure di cui all'articolo 9 del Decreto, in analogia con quanto avviene per il recupero degli oneri generali del sistema del gas, si propone di istituire un corrispettivo unitario variabile integrativo dei corrispettivi di trasporto, da applicare ai quantitativi immessi in rete,

---

<sup>2</sup> Ci si riferisce alla tariffa unica nazionale, e non alle tariffe d'impresa di cui al precedente comma 5.3.

<sup>3</sup> Ad esempio, il servizio potrebbe essere calcolato, per un assegnato quantitativo di *working gas*, con riferimento ad una prestazione di erogazione della durata di 150 giorni (periodo compreso tra il 1 novembre-31 marzo di ciascun anno) in coerenza con la fase di erogazione definita dalla deliberazione n. 119/05 ed una prestazione di iniezione della durata di 214 giorni (periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno).

<sup>4</sup> Ai sensi del comma 1.1, lettera l), della deliberazione n. 119/05 la "prestazione minima di punta giornaliera di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che, al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni".

dimensionato sulla base di una stima delle somme necessarie, incluse le garanzie di cui al capitolo 6, e dei volumi utilizzati per la determinazione del corrispettivo unitario variabile di trasporto.

*S 3. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del corrispettivo ed il recupero degli oneri relativi all'anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità di stoccaggio ed eventuali proposte motivate di alternative*

## **8 Misure per assicurare l'invarianza economica per i clienti allacciati alle reti di distribuzione**

- 8.1 Al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, l'Autorità intende proporre di utilizzare i proventi di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto per ridurre i costi di trasporto del gas nei soli punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione.
- 8.2 In particolare, si propone di istituire una componente tariffaria  $S_D$ , di segno negativo, espressa in euro/anno/mc/giorno, da applicare come corrispettivo addizionale del corrispettivo unitario a livello nazionale di capacità di trasporto sulle reti regionali,  $CRr$ .
- 8.3 La suddetta componente tariffaria è applicata dalle imprese di trasporto alla capacità conferita all'utente nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.
- 8.4 La componente  $S_D$  è dimensionata sulla base del rapporto tra i proventi di cui all'articolo 9, comma 5 del Decreto e la capacità di trasporto conferita nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione. A tal fine, l'impresa maggiore di trasporto si coordina con le altre imprese per definire la capacità di trasporto in tali punti.
- 8.5 Al fine di assicurare che la riduzione tariffaria sia riconosciuta ai clienti finali della distribuzione, l'utente del servizio di trasporto trasferisce obbligatoriamente le riduzioni derivanti dall'applicazione della componente tariffaria  $S_D$  nei prezzi di cessione fino al cliente finale.
- 8.6 I proventi che l'articolo 9, comma 5, del Decreto destina alla riduzione dei costi infrastrutturali sostenuti dai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione dovranno essere destinati alla copertura dei ricavi di riferimento relativi alle reti regionali delle imprese di trasporto attraverso il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 17 dell'Allegato A della deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, e pertanto dovranno essere versati alla Cassa presso il "Conto squilibri perequazione trasporto regionale".

*S 4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per garantire l'invarianza economica dei clienti allacciati alle reti di distribuzione ed eventuali proposte motivate di alternative.*